SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 244**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Catania

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 ottobre 1995, n. **426.**

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, recante disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono e videoregistrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 344, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995.

Non si procederà alla ripubblicazione del testo del decreto-legge sopracitato in quanto in detto decreto-legge (convertito, senza modificazioni, dalla legge qui pubblicata) non sono citate norme che richiedono la compilazione di note esplicative.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2068):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MANCUSO) il 19 agosto 1995.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 settembre 1995.

Esaminato dalla 2ª commissione il 13 settembre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3130):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 settembre 1995, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 settembre 1995.

Esaminato dalla II commissione il 4 ottobre 1995.

Esaminato in aula il 16 ottobre 1995 e approvato il 17 ottobre 1995.

95G0470

LEGGE 18 ottobre 1995, n. **427.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 1995, N. 345

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto";

b) nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale";

c) dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"2-*quinquies*. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

2-*sexies*. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis*.

2-*septies*. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* senza applicazione di interessi.

2-*octies*. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

2-*nonies*. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-*quinquies*, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento".

1-*bis*. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza" »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "di cui agli articoli da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4".

4-*ter*. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, è sostituito dal seguente:

"2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-*bis* del

decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso".

4-*quater*. Le disposizioni introdotte dal comma 4-*ter* possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 14. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 ottobre 1995.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2069):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro delle finanze (FANTOZZI) il 19 agosto 1995.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, l'8 settembre 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 settembre 1995.

Esaminato dalla 6ª commissione il 13, 27, 28 settembre 1995.

Esaminato in aula il 28 settembre 1995 e approvato il 3 ottobre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3191):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 3 ottobre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 ottobre 1995.

Esaminato dalla VI commissione il 5, 10, 11 ottobre 1995.

Esaminato in aula il 16 ottobre 1995 e approvato il 18 ottobre 1995.

95G0473

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 luglio 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 luglio, 11 e 28 agosto, 13 e 26 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995-1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995-1998, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 luglio 1995, ed in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 ottobre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 17 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6192

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1995.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti e sostanze psicotrope per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1994 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1995 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Salars di Como e Mag di Garbagnate Milanese (Milano) con le quali hanno richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Decreta:

1. La ditta Salars S.p.a., via S. Francesco n. 5, Como, in aggiunta dei quantitativi delle sostanze già assegnate con il decreto di cui alle premesse è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1995 le seguenti sostanze:

Morfina: kg 15 per il commercio interno.

2. La ditta Laboratori Mag, Garbagnate Milanese (Milano), in aggiunta dei quantitativi delle sostanze già assegnate con il decreto di cui alle premesse è autorizzata a produrre e mettere in vendita nel corso dell'anno 1995 le seguenti sostanze:

Amfepramone base anidra: kg 300 per il commercio interno;

Fendimetrazina bitartrato base anidra: kg 1000 per l'esportazione;

Fendimetrazina bitartrato base anidra: kg 500 per il commercio interno.

Roma, 4 ottobre 1995

p. *Il Ministro:* SCIOTTI

95A6095

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 1995.

Soppressione della sezione doganale «Porto Ovest», dipendente dalla dogana di Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato lo scarso numero di operazioni doganali svolte presso la sezione doganale «Porto Ovest»;

Ravvisata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale «Porto Ovest», dipendente dalla dogana di Taranto;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale «Porto Ovest», dipendente dalla dogana di Taranto, è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1995

Il direttore generale: SAPIENZA

95A6094

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 27 giugno 1995.

Progetti ammessi agli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 315).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 2 agosto 1989, n. 305;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994 n. 109;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (Bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Vista la nota prot. 273-*bis*/95 del 21 aprile 1995, con la quale la società Alenia S.p.a. del gruppo Finmeccanica richiede per il progetto n. 057203 il finanziamento a valere sulla legge n. 46/1982 anziché sulla legge n. 346/1988;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del Comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 25 luglio 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Del. - relativa al CTS del 25/07/1995.

Ditta: Aros S.p.a. - Cormano - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: ricerca di soluzioni elettroniche originali ed avanzate nei settori dell'alimentazione di emergenza dell'energia elettrica.

Durata e data di inizio: 4 anni e 6 mesi dal 01/07/1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 5.665.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056859/46 - credito agevolato: L. 3.399.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Del. - relativa al CTS del 25/07/1995.

Ditta: Finmeccanica S.p.a. - Roma - (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: postazione multiruolo ATC.

Durata e data di inizio: 5 anni e 4 mesi dal 1° settembre 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 7.957.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 056991/46 - credito agevolato: L. 4.774.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4

della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Del. - relativa al CTS del 25/07/1995.

Ditta: Finmeccanica S.p.a. - Roma - (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: stazione radar ATC con sensore primario multifunzionale (TASS) e secondario ad indirizzamento selettivo (SIR-S).

Durata e data di inizio: 6 anni e 4 mesi dal 07/09/1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleg. L. 25.208.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 057203/46 - credito agevolato: L. 6.932.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 6.932.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Del. - relativa al CTS del 25/07/1995.

Ditta: Industrie tessili bresciane S.p.a. - Como - (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: siliconatura di feltri tubolari con siliconi HTV a mezzo estrusore e pressa.

Durata e data di inizio: 3 anni e 6 mesi dal 01/03/1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: non. eleg. L. 1.736.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059715/46 - credito agevolato: L. 1.041.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Del. - relativa al CTS del 25/07/1995.

Ditta: IPM Datacom S.r.l. - Napoli - (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Multiplex D'Abbonato.

Durata e data di inizio: 4 anni dal 01/01/1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. L. 6.805.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059453/46 - credito agevolato: L. 4.423.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Del. - relativa al CTS del 25/07/1995.

Ditta: Urmet - Costruzioni elettro telefoniche S.p.a. Torino - (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: studio, sviluppo e sperimentazione di un sistema di trasmissione dati per controllo integrato di edifici.

Durata e data di inizio: 5 anni dal 01/01/1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleg. lire 3.919.000.000.

Forme finanziamento: pratica n. 059481/46 - credito agevolato: L. 2.547.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Art. 2.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. è autorizzato alla seguente operazione per la Società di ricerca costituita con la partecipazione del Fondo ricerca applicata: Tecno idro meteo S.c.p.a. Pomezia (prat. n. 046455): - Partecipazione alle spese di liquidazione della Società - importo massimo 1.872 milioni di lire in misura comunque non superiore al 36% (quota detenuta dal Fondo ricerca applicata nel capitale sociale) dei costi da sostenere per la liquidazione della Società.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 20.610.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 134

95A6167

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 21 febbraio 1994 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario con l'introduzione della nuova tabella per l'istituzione del diploma universitario in chimica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 22 marzo 1995, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 23 e 26 giugno 1995;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 6 settembre 1995 dal Consiglio universitario nazionale all'istituzione del diploma universitario in chimica;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte quarta al capo I viene aggiunto il capo XXV e il diploma universitario in chimica.

Dopo l'art. 881 viene aggiunto il seguente capo ed articoli:

Capo XXV - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CHIMICA

Art. 882 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania è istituito il corso di diploma universitario in chimica.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati alla formazione di esperti in attività applicative/operative rese sempre più sofisticate dalle nuove tecnologie.

Il corso di diploma potrà essere articolato in indirizzi funzionali alla formazione di diverse professionalità, nell'ambito della sintesi, caratterizzazione, analisi e produzione di prodotti chimici, in grado di utilizzare criticamente attrezzature sofisticate.

I settori a cui sarà rivolta la formazione comprendono:

analisi chimica;

analisi e controllo dei prodotti dei materiali;

sintesi chimica;

controllo della produzione industriale;

controllo dei processi industriali;

analisi chimico fisiche;

analisi e controllo dei beni culturali ed ambientali;

gestione di impianti pilota;

gestione di impianti industriali.

Il diplomato in chimica potrà operare in tutti i settori dell'industria chimica, nei laboratori di ricerca, di controllo ed analisi.

La durata del corso è prevista in anni tre.

Al completamento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in chimica.

Art. 883 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, delle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 884 *(Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 882 è riconosciuto affine al corso di laurea in chimica, chimica industriale e scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini il consiglio della struttura didattica riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito di esame positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione il consiglio della struttura didattica stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici e ferma restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dell'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso a cui lo studente può iscriversi.

Art. 885 *(Articolazione del corso di studi).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore/anno.

Essa è comprensiva delle esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante (vedi art. 886) potranno essere svolte presso qualificati enti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 886 *(Ordinamento didattico).* — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate al fine di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi. Esso si articola nella formazione di base, nella formazione professionalizzante e nel tirocinio di cui ai commi seguenti.

FORMAZIONE DI BASE

(17 Annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dell'algebra moderna e di quella lineare, dei metodi numerici ivi compresa la conoscenza di un linguaggio di programmazione.

Tali contenuti possono trovarsi nelle aree A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

una annualità nei raggruppamenti A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X;

una annualità nel raggruppamento A04A.

Area fisica

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica, nozioni di base della fisica dei solidi, delle loro interazioni con le radiazioni, di termodinamica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica. Tali contenuti possono trovarsi nelle aree B01A.

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

due nel settore B01A;

una delle due annualità sarà un corso di laboratorio.

Area chimica

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica ed organica sia negli aspetti teorici che sperimentali.

Sono obbligatorie le seguenti dodici annualità:

tre nel settore C01A;

tre nel settore C02X;

tre nel settore C03X;

tre nel settore C05X.

Delle tre annualità in ciascuno di tali settori disciplinari, due sono corrispondenti a quelle dell'omologo corso di laurea mentre la terza sarà un corso teorico-pratico di laboratorio specifico del corso di diploma.

Corsi opzionali

Lo studente è tenuto a frequentare e superare l'esame di un corso opzionale tra quelli attivati dalla facoltà nei settori di cui alle lettere A, B, C, D, E, I finalizzato all'approfondimento dei contenuti delle aree precedenti o funzionale al successivo periodo di formazione professionalizzante di cui alla successiva sezione.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO

(cinque annualità)

La formazione professionalizzante insieme al tirocinio fornisce orientamenti specifici alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione professionalizzante è costituita da cinque annualità scelte da un elenco di corsi predisposto all'atto della formulazione del manifesto annuale degli studi, di cui almeno una destinata al tirocinio (art. 885) una rivolta a problemi di organizzazione aziendale e/o diritto industriale (settori N04X e P02D).

I titoli dei corsi professionalizzanti potranno essere scelti dallo studente anche sulla base della prevista attività di tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli comunque non superiori a tre.

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria o un centro di ricerca pubblico o privato all'interno di apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati di cui verrà data notizia nel manifesto degli studi.

Art. 887 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste in una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 888 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 886.

Nel manifesto degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni o propedeuticità di esame);

la durata di ciascun corso di insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti;

i vincoli per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 27 settembre 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A6051

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1995), **coordinato con la legge di conversione 18 ottobre 1995, n. 427** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1995, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi

1. *All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto»;*

b) *nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale»;*

c) *dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:*

«2-quinquies. *Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.*

2-sexies. *La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis.

2-septies. *Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-*bis *senza applicazione di interessi.*

2-octies. *L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.*

2-nonies. *Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-*quinquies, *l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento».*

1-bis. *All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza».*

2. Le somme, eventualmente già versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «per il 1995» sono soppresse.

4-bis. *Al comma 2 dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: «di cui agli articoli da 1 a 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4».*

4-ter. *Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, è sostituito dal seguente:*

*«2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 dell'articolo 2-*bis *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso».*

4-quater. *Le disposizioni introdotte dal comma 4-*ter *possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A6213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione al Comitato olimpico nazionale italiano ad acquistare un immobile

Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995, registrato alle Corte dei conti il 16 settembre 1995, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 367, il CONI - Comitato olimpico nazionale italiano, è stato autorizzato ad acquistare a titolo gratuito dal comune de L'Aquila un terreno sito in L'Aquila, località «Acquasanta», riportato in catasto rustico foglio 87, porzione della particella n. 47, per l'esclusiva costruzione di un edificio da adibire a sede del Comitato provinciale del CONI e dei comitati delle federazioni sportive nazionali e con l'impegno a non variare la destinazione del terreno e a non adibire i beni immobili su di esso costruiti ad uso diverso da quello cui è destinato.

95A6159

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Shotokan Italia di Ferrara

Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto Shotokan Italia di Ferrara

95A6160

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 27 settembre 1995 l'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS), con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Mascia Filomena Maria con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Emma La Monaca, notaio in S. Severo, n. di rep. 33902, consistente in due locali siti in S. Severo, via Daunia n. 12 e n. 14, stimati complessivamente in L. 167.100.000.

95A6054

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate.

Provvedimento n. 468/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale «RENPRESS» 14 compr. divisibili 6 mg.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Piemonte, 32

Modifica apportata: produttore. Il confezionamento in blister della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina della ditta S.I.I.T. S.r.l. sita in via L. Ariosto, 50/60 - Trezzano sul Naviglio (Milano) e la ditta Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace, 25/A - S. Prospero s/S - Modena

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 469/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «NITROSORBIDE»:
Retard 40 capsule 20 mg;
Retard 40 capsule 40 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore. I controlli analitici sui microgranuli a rilascio protratto del principio attivo ed i controlli analitici sul prodotto finito della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l. sita in Firenze, via Sette Santi, 3. Il dosaggio dei microgranuli in capsule di gelatina dura e le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta A. Menarini - Industrie sud S.r.l. sita in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 470/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «MIOLENE» 20 compresse 10 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore. La produzione, il controllo e il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta F.I.R.M.A. S.p.a. sita in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 471/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «TENOLONE» 30 compresse 125 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore. La produzione, il controllo e il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche presso l'officina della ditta F.I.R.M.A. S.p.a. sita in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 473/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «MONOCINQUE Retard»:

30 capsule × mg 50;

30 capsule × mg 80.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore. I controlli analitici sulle materie prime, i controlli sui microgranuli a rilascio protratto del principio attivo ed i controlli analitici sul prodotto finito sono effettuati anche dalla società A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3. Il dosaggio dei microgranuli in capsule di gelatina dura e le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuati anche dalla società A. Menarini - Industrie sud S.r.l., nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile. Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 474/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale «OSFOLATO»:

10 capsule da 15 mg;

7 capsule da 25 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore. I controlli analitici sulle materie prime, i controlli sui semilavorati ed i controlli analitici sul prodotto finito sono effettuati anche dalla società A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3. Il dosaggio del principio attivo in capsule di gelatina dura e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati anche dalla società A. Menarini - Industrie sud S.r.l., nello stabilimento sito in L'Aquila, località Campo di Pile, s.s. 17, km 3,500.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 475/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «CYCLOVIRAN» endovena (3 flaconi × mg 250).

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi; profilassi delle infezioni da herpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi; forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria; encefalite da virus herpes simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura; trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 476/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinali:

«LAROXYL» gocce 20 ml;

«LEXOTAN» gocce 20 ml;

«TEMETEX» lozione 30 ml;

«VALIUM 2 Roche» gocce 20 ml.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore. La produzione ed i controlli delle specialità medicinali sopraindicate sono effettuati anche dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 477/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «MICOTEF» pomata vaginale da 30 g e da 80 g.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori n. 54.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: butilidrossianisolo, acido benzoico, gliceride oleico poliossietilenato, paraffina liquida, polietilenglicole palmito stearato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati dalla società Janssen Cilag S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Latina, Borgo San Michele, via C. Janssen.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 478/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale: «CLAVUCAR» 1 fiala i.m. 1,2 g + fiala solv.

Titolare A.I.C.: Smith Kline & French S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifiche apportate: produttore: i controlli della fiala solvente della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati anche dalla società Schiapparelli salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 424/1995 del 30 agosto 1995

Farmaco preconfezionato prodotto industrialmente: «SUPPOSTE DI GLICEROLO» mg 2500.

Titolare A.I.C.: Farma uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Piacenza n. 76.

Modifiche apportate: produttore; la produzione ed il controllo del farmaco preconfezionato sopra indicato sono ora effettuati anche dalla società Farma 3 S.r.l., nello stabilimento sito in Meda (Milano), via Solferino n. 42.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6141

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto NFR n. 594/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale «BIFAZOL» (bifonazolo), nella preparazione: «Schiuma all'1%» (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa 126 - codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono effettuati dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) sia dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 buste × g 10 di schiuma all'1%;
numero A.I.C.: 026045094 (in base 10);
0SUUP6 (in base 32) - classe: c).

Composizione: 100 g contengono: principio attivo: bifonazolo 1 g; eccipienti: poliossietilen-7-glicerolo esterificato con acidi grassi (C8 -C18) alcool poliossietilenglicole-30-cetilstearilico; cocamidopropilbetaina; isopropili- sostearato; alcol etilico; alcool benzilico; acido lattico; profumo di lillà; acqua depurata (nelle quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Schiuma: Bifazol schiuma è indicato per il trattamento della pityriasis versicolor, che nella sua forma tipica si manifesta con macule coperte da squame. Il trattamento di tutta la superfice corporea rende possibile l'eliminazione dell'agente patogeno non solo dove sono rilevabili variazioni morfologiche cutanee, ma anche dove la cute è ancora apparentemente sana.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NFR n. 595/1995 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale «AZOLMEN» schiuma all'1% (bifonazolo), (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3 - codice fiscale 00395270481.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale, nella forma di cui trattasi, sono effettuati dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace, 25/A.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 buste × g 10 di schiuma all'1%;
numero A.I.C.: 026048138 (in base 10);
0SUXNB (in base 32) - classe: c).

Composizione: 100 g contengono: principio attivo: bifonazolo 1 g; eccipienti: poliossietilen-7-glicerolo esterificato con acidi grassi (C8 -C18) alcool poliossietilenglicole-30-cetilstearilico; cocamidopropilbetaina; isopropili- sostearato; alcol etilico; alcool benzilico; acido lattico; profumo di lillà; acqua depurata (nelle quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Schiuma: Azolmen schiuma è indicato per il trattamento della pityriasis versicolor, che nella sua forma tipica si manifesta con macule coperte da squame. Il trattamento di tutta la superfice corporea rende possibile l'eliminazione dell'agente patogeno non solo dove sono rilevabili variazioni morfologiche cutanee, ma anche dove la cute è ancora apparentemente sana.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6140

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto AIC n. 597/1995 del 6 ottobre 1995

Specialità medicinale «FOSAMAX» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Produttore del principio attivo: Merck Chemical Manifacturing Division, Ballydine, Tipperary - Irlanda.

Produttore del prodotto finito: officina farmaceutica consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., Neopharmed S.p.a., via Emilia, 21 - Pavia.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse da 10 mg;

numero A.I.C.: 029052038 (in base 10) VQM46 (in base 32) - classe: c).

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: alendronato sodico mg 13.05 (corrispondenti a mg 10 di alendronato acido libero); eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosio e magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto AIC n. 598/1995 del 6 ottobre 1995

Specialità medicinale «ADRONAT» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 07472570154.

Produttore del principio attivo: Merck Chemical Manifacturing Division, Ballydine, Tipperary - Irlanda, officina farmaceutica consortile delle ditte Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. e Neopharmed S.p.a., via Emilia, 21 - Pavia.

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse da 10 mg;
numero A.I.C.: 029053030 (in base 10) (in base 32) - classe: c).

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: alendronato sodico mg 13.05 (corrispondenti a mg 10 di alendronato acido libero); eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio anidro, croscarmellosio e magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dell'osteoporosi nelle donne in età postmenopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6142

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.9894.XV.J (787) del 28 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Colour Bee 25 Shots (d.f. Spettacolo colori 25 effetti)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhuo VR (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9896.XV.J (785) del 28 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Purple Chrysantemum 25 Shots (d.f. Spettacolo crisantemo 25 effetti)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Pyrotechnics Company - Guangzhuo VR (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9346.XV.J (766) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 3 multicolore», che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9326.XV.J (773) del 17 agosto 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Sirio 3 di colore rosso» che la ditta Parente Giuseppe intende produrre nella propria fabbrica in Baldissero Torinese (Torino), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12837.XV.J (826) del 5 settembre 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Profi - Fireshow (d.f. spettacolino 3 effetti)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla soc. Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A6058-95A6161

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.9053.XV.J (694) del 2 settembre 1995 il manufatto esplosivo denominato: «VS-AMLR1 munizione A/C istrice da esercizio» che la società Valsella meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia), intende produrre è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A6059

Autorizzazione alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 la Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Giuseppa Vignati, nata a Milano il 17 aprile 1899 e deceduta ad Olona (Milano) il 5 novembre 1993, disposto con testamento pubblico registrato a rogito notaio Davide Carugati di Legnano in data 16 novembre 1993 al n. 12352/691 di repertorio.

Il legato spettante alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in L. 20.000.000.

95A6081

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «A. Della Riccia», in Firenze

Si comunica che con decreto ministeriale 5 luglio 1995 è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione «A. Della Riccia», con sede in Firenze.

95A6055

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 ottobre 1995

Dollaro USA	1600,23
ECU	2069,90
Marco tedesco	1126,13
Franco francese	321,75
Lira sterlina	2515,88
Fiorino olandese	1005,74
Franco belga	54,741
Peseta spagnola	13,038
Corona danese	290,42
Lira irlandese	2568,69
Dracma greca	6,861
Escudo portoghese	10,700
Dollaro canadese	1196,88
Yen giapponese	15,923
Franco svizzero	1389,57
Scellino austriaco	160,06
Corona norvegese	255,98
Corona svedese	231,26
Marco finlandese	372,32
Dollaro australiano	1212,17

95A6214

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica e alla ragione sociale e trasferimento della sede legale della società «Compagnia fiduciaria emiliana S.p.a.», in Firenze.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 il decreto interministeriale 13 giugno 1970 con il quale la società «Compagnia fiduciaria emiliana S.p.a.», con sede legale in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato in data 18 agosto 1993, e stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica, alla ragione sociale ed al trasferimento della sede legale, variati in «SFIR - S.r.l. Società fiduciaria italiana e di revisione», con sede in Livorno.

95A6100

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo classico statale «D'Adda» di Varallo Sesia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Vercelli prot. n. 2867/Sett.I 2.156.29.I del 17 luglio 1995, il liceo classico statale «D'Adda» di Varallo Sesia è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 800.000 disposta dalla sig.ra Spezia Anita per la costituzione di un borsa di studio dedicata a Laura Camaschella.

95A6056

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Troya» di Andria ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 54 I Sett. del 18 maggio 1995, il liceo ginnasio statale «Troya» di Andria (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla casa editrice Zanichelli di Bologna, di un lettore ottico del valore di L. 826.000.

95A6057

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cosenza, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 107, adottata in data 18 settembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Vincenzo Molinari conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

95A6163

UNIVERSITÀ DI L'AQUILA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti della legge 30 novembre 1973, n. 66, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di L'Aquila è vacante il posto di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. A03X denominato fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di che trattasi dovranno far pervenire le loro domande debitamente corredate dalla relativa documentazione al magnifico rettore dell'Università di L'Aquila, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6165

UNIVERSITÀ DI MODENA

Annullamento degli atti del procedimento per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia di chirurgia generale.

Si comunica che con decreto del rettore dell'Università di Modena del 16 ottobre 1995, n. 61, sono stati annullati gli atti del procedimento per la copertura mediante trasferimento del posto di prima fascia di chirurgia generale (settore disciplinare: F08A) presso la facoltà di medicina e chirurgia, il cui avviso di vacanza è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995.

95A6212

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare insegnamento I27X - ingegneria economico-gestionale - economia ed organizzazione aziendale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6164

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dei lavori pubblici concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Breganze». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995)

Nel titolo del comunicato citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 27, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di *Breganze*», leggasi: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di *Vivaro*».

95A6146

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate,. compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 4 0 9 5 *

L. 1.300